

Domande

Webinar 1

- In che casi il Consiglio europeo ha necessità dell'unanimità, idem per il Consiglio UE?

Il Consiglio europeo decide all'unanimità sulla constatazione di una violazione grave e persistente dei valori fondamentali dell'Unione europea da parte di uno Stato membro (art. 7 TUE); sulla decisione di modifica tramite revisione semplificata della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 48 TUE) nonché sul passaggio dal metodo decisionale dell'unanimità in Consiglio a quello della maggioranza qualificata e sul passaggio dall'adozione di atti in Consiglio tramite procedura legislativa speciale all'adozione tramite procedura legislativa ordinaria (art. 48 TUE).

Il Consiglio segue la regola dell'unanimità in particolare nei seguenti ambiti:

- *Politica estera e di sicurezza comune;*
 - *Attribuzione di nuovi diritti ai cittadini UE;*
 - *Armonizzazione della normativa nazionale in tema di tassazione indiretta;*
 - *Risorse finanziarie dell'Unione europea;*
 - *Talune disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;*
 - *Armonizzazione della legislazione nazionale nel campo della sicurezza e protezione sociali.*
- Come TUE e TFUE si completano a vicenda? Quali articoli sono più rilevanti per le amministrazioni pubbliche italiane?

I due Trattati, assieme alla Carta dei diritti fondamentali, costituiscono il c.d. quadro costituzionale dell'Unione europea. Ciò implica la necessità di una lettura trasversale degli stessi. È difficile individuare disposizioni nei Trattati che non possano avere un impatto sull'operato delle amministrazioni pubbliche italiane (con la sola eccezione delle disposizioni dedicate ai profili istituzionali prettamente relativi alle istituzioni UE e agli organi o organismi creati dall'Unione).

- Gli atti non vincolanti in che modalità vengono approvati?

Gli atti non vincolanti vengono adottati secondo procedure non formalizzate. Essi devono comunque essere motivati.

- Procedure: può fare esempi dei diversi tipi di procedura?

[Qui](#) i dettagli delle procedure legislative.

- Cosa intende, secondo Lei la presidente Lagarde quando presentando la Check list della BCE dice che "si deve partire dall'irrobustimento dello stato di diritto e dell'efficienza giuridica"? Forse si riferisce alla necessità di crea una piattaforma di diritti, doveri nell'ambito del mercato del lavoro fra gli Stati?

Vedo due profili. Da un lato, lo Stato di diritto è il valore fondamentale che, in qualche modo, rende possibile la protezione anche di tutti gli altri valori riconosciuti dall'art. 2 TUE (senza il rispetto del diritto non vi può essere democrazia, rispetto della dignità umana o dei diritti fondamentali dei singoli). In questo senso, riconoscere la promozione e tutela dello Stato di diritto significa promuovere la realizzazione di una precondizione per una vera integrazione tra gli Stati membri, tanto a livello giuridico quanto a livello economico-finanziario. È indubbio, poi, che il rispetto delle regole – e la loro effettività – costituiscano una condizione fondamentale per lo sviluppo economico dei Paesi europei. Lo aveva già riconosciuto Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività. Più di recente, il Consiglio europeo riunitosi nel marzo 2026 ha “invita[to] la Commissione, i colegislatori e gli Stati membri a continuare a semplificare le norme e a ridurre gli oneri amministrativi in modo ambizioso a livello dell'UE, nazionale e regionale per garantire un quadro normativo favorevole sia all'innovazione che alle PMI, anche applicando il principio "pensare anzitutto in piccolo", senza compromettere la prevedibilità, gli obiettivi strategici dell'UE, gli standard elevati o l'integrità del mercato unico” (v. [qui](#)).

- Lei ha sottolineato, giustamente, i valori fondanti dell'UE. Secondo l'art. 2 del Trattato “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. Domanda (che nasce dai provvedimenti che in queste ore stanno adottando UE e Governo it.): come si conciliano questi valori con le politiche sempre più restrittive in materia di immigrazione e asilo, materia che sembra ormai ridursi a un problema di ordine pubblico e sicurezza? Non sottovaluto questo aspetto, ma ridurre il fenomeno migratorio quasi esclusivamente a questo non è in contrasto con l'art. 2? E qual è il ruolo della Corte di Giustizia in tale ambito.

Anzitutto, occorre riconoscere che la tendenza da lei evidenziata non è presente solo a livello italiano. La stessa normativa UE in materia di immigrazione e asilo presenta, in effetti, un evidente approccio securitario, volto a garantire la tutela delle frontiere esterne dell'Unione. Ovviamente, il rispetto dei valori dell'Unione e, prima ancora, quello della Carta dei diritti fondamentali, vorrebbe che l'esigenza securitaria in questione, pur rilevante, fosse bilanciata con l'esigenza di tutela dei diritti individuali secondo un canone di proporzionalità. Non solo. La [Corte di giustizia](#) ha pure precisato che uno Stato membro non può semplicemente invocare ragioni generali di sicurezza nazionale per “vanificare” il contenuto delle norme di diritto UE volte ad introdurre meccanismi solidaristici nella gestione di massicci flussi di migranti.

Ciò detto, qualora la Corte ritenga che l'operato di uno Stato vada oltre quanto previsto dal principio di proporzionalità e determini una compressione inaccettabile dei diritti dei migranti o dei richiedenti protezione internazionale, essa – se sollecitata (di regola dalla Commissione) – può dichiarare una violazione del diritto UE da parte dello Stato in questione (in base alla c.d. procedura di infrazione). Più complicata appare la possibilità che la Corte dichiari la violazione di un valore dell'Unione, posto che, al momento, l'art. 2 TUE non è considerato self-executing e richiede pertanto l'individuazione di altre disposizioni che diano una concretizzazione specifica al suo contenuto.

Qualora il contrasto con i diritti fondamentali sia rinvenibile nella condotta delle istituzioni UE, la Corte, sempre se richiesta, potrebbe giungere a dichiarare l'invalidità dell'atto da esse adottato che risulti in conflitto con essi o a disporre il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta illegittima delle istituzioni medesime.